



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

## Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale

UFFICIO III

Prot n. 9075/C21

Ancona, 29 giugno 2005.

**Ai Dirigenti delle Scuole statali della regione LORO SEDI**  
**Ai Dirigenti dei Centri Servizi Amministrativi di**  
**ANCONA, ASCOLI PICENO, MACERATA e PESARO**  
**e. p.c. : Alle Segreterie regionali delle OO.SS. del comparto Scuola**  
**LORO SEDI**

**OGGETTO: Operazioni propedeutiche all'avvio delle attività didattiche a.s. 2005/2006. Adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto.**

Con C.M. n. 58 del 21.6.2005, disponibile sulla rete INTERNET (all'indirizzo <http://www.istruzione.it>) e sulla web INTRANET fra le news del giugno 2005, il M.I.U.R. ha fornito indicazioni concernenti l'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto esistente, per l'a.s. 2005/2006.

Al riguardo, come per il decorso anno scolastico e con espressa riserva di più puntuali e/o diverse indicazioni, all'eventuale sopravvenire di specifiche disposizioni ministeriali in argomento, si forniscono di seguito le indicazioni operative rivolte ad assicurare uniformità di comportamenti; sia per quanto riguarda i provvedimenti di modifica dell'organico di fatto, sia per quanto riguarda la rilevazione e la gestione dei posti.

**1) Adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto. Verifica numero alunni e classi.**

I CC.SS.AA. provvederanno a richiedere i dati necessari per le operazioni di utilizzazione e di nuova nomina per l'a.s. 2005/2006, dopo la conclusione delle operazioni di scrutinio, al fine di verificare le eventuali modificazioni nel numero degli alunni. Prima di corrispondere a tali richieste i Dirigenti scolastici dovranno procedere ad una attenta verifica della permanente sussistenza dei presupposti (in termini di numero alunni) che hanno giustificato le classi previste in organico di diritto: qualora tali presupposti siano venuti meno, dovranno necessariamente far luogo all'accorpamento delle classi interessate, anche se ciò determini il prodursi di situazioni di soprannumero nei confronti del personale docente e A. T. A., secondo quanto espressamente previsto dall'art. 2 del D.L. 25.9.2002 n. 212 convertito dalla L. 22.11.2002 n. 268.

È appena il caso di ricordare che qualora per accorpamento di classi si determini nella scuola di titolarità una riduzione di orario di insegnamento fino ad un quinto, i docenti interessati - fermo restando quanto previsto dal contratto decentrato nazionale - saranno prioritariamente utilizzati, nella stessa scuola (o a domanda in altra sede), su ore disponibili della stessa classe di concorso e subordinatamente su posto o frazione di posto di altro insegnamento o di sostegno per il quale siano in possesso di abilitazione o di titolo di studio coerente.

Poiché anche il trasferimento di alunni può determinare il venir meno delle condizioni che hanno legittimato le previsioni dell'organico di diritto, dovrà essere prudentemente valutata la possibilità di concedere i relativi nulla osta, cui si potrà far luogo, di norma, se la domanda risulti sostenuta da ragioni di carattere eccezionale e non ne derivi decremento dell'organico nella scuola di provenienza o incremento in quella di destinazione.

Poiché il venir meno delle condizioni che hanno legittimato le classi previste in organico di diritto può discendere anche dalla mancata frequenza ingiustificata degli iscritti, appare opportuno



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

## Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale

UFFICIO III

che le SS.VV. procedano – ai fini qui considerati – ad una ulteriore verifica entro dieci giorni dall'inizio delle attività didattiche, al fine di verificare se ricorrano le condizioni per dover disporre l'eventuale accorpamento di classi.

Poiché tale accorpamento potrà comportare la revoca di eventuali supplenze, dovrà aversi cura di apporre un'apposita clausola in tal senso sui contratti del personale supplente, sulla quale dovrà essere specificatamente richiamata l'attenzione degli interessati all'atto della stipula.

### **2) Istituzione di nuove classi.**

Ove in sede di determinazione dell'organico di diritto siano state costituite classi con un numero di alunni eccedente quello massimo prescritto dal D.I. 331/98 e tale numero risulti di fatto confermato – nonostante le azioni esperite per orientare gli iscritti verso sezioni affini o scuole viciniori – i Dirigenti scolastici faranno pervenire motivate richieste di sdoppiamento ai CC.SS.AA di riferimento, i quali sono delegati ad adottare formale provvedimento autorizzatorio.

Allo stesso modo - considerato che la possibilità concessa ai dirigenti scolastici di attivare nuove classi ai sensi dell'art. 3 della legge n. 333/2001 configura uno strumento eccezionale per far fronte ad incrementi del numero degli iscritti non contemplati in sede di organico di diritto, i Dirigenti scolastici provvederanno all'attivazione di dette classi, con provvedimento debitamente motivato che dovrà essere trasmesso – ordinariamente entro il 10 luglio p.v. – al competente C.S.A.

### **3) Classi serali.**

Anche l'istituzione di classi serali è necessariamente subordinata al rispetto dei parametri di cui al D.I. 331/98, tenendo conto che l'istituzione di classi iniziali non potrà che avvenire in presenza di un numero effettivo di iscritti pari o prossimo a 20.

Le proposte di istituzione di nuovi corsi serali e di prosecuzione dei corsi serali, già attivati nel decorso anno scolastico, dovranno essere corredate dall'indicazione degli estremi anagrafici degli alunni iscritti, da una relazione dalla quale si evinca – attraverso un esame delle serie storiche e dei tassi di abbandono – la stabilità futura di tali classi, dall'indicazione delle ragioni che ne abbiano impedito l'originaria istituzione in organico di diritto.

Le proposte di istituzione di corsi e classi serali vanno necessariamente inviate a questo Ufficio per il tramite del competente CC.SS.AA., che faranno qui pervenire le proprie osservazioni in merito.

Si rammenta che a termini della citata legge n. 268/2002 non potrà in ogni caso farsi luogo ad incrementi di classi posteriormente al 31 agosto p. v.

### **4) Scuola secondaria di primo grado.**

Per quanto concerne l'orario di insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, si evidenzia come l'assegnazione delle ore di insegnamento debba avvenire secondo quanto puntualmente dispone l'art. 6 del C.C.D.N. per le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale scolastico, valevole per l'a.s. 2005/2006. Pertanto le disponibilità orarie non attribuite al personale di ruolo in servizio nella scuola, dovranno essere comunicate ai CC.SS.AA. per le operazioni di competenza.

### **5) Posti di sostegno.**

I dati relativi al fabbisogno di sostegno devono essere fatti pervenire ai CCSSAA - che peraltro ne hanno già fatto richiesta - entro il più breve tempo possibile, e comunque non oltre il 7 luglio p.v.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

## Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale

UFFICIO III

I dati saranno esaminati dai GG.LL.HH. provinciali, che formuleranno le proprie proposte – avendo riguardo alle certificazioni sanitarie, alla natura della disabilità, nonché, per gli alunni iscritti a classi successive alle prime, alla documentazione da cui risulti quali esiti siano seguiti alle iniziative assunte dalla scuola ai sensi dell'art. 15, secondo comma, della legge n.104/1992 - volte a razionalizzare e uniformare le modalità di determinazione dei posti su scala regionale.

I Dirigenti dei CC.SS.AA. faranno pervenire a questo Ufficio entro l'11.7. 2005 una propria motivata proposta per la determinazione dell'organico di fatto dei posti di sostegno.

### **6) Personale ATA.**

Eventuali richieste di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto dovranno essere inviate entro il 10 luglio p.v. ai CC.SS.AA per la valutazione istruttoria e sottoposte a questo Ufficio per le determinazioni di competenza. Potranno essere prese in considerazione – ai fini dell'attribuzione di unità incrementali di organico – soltanto situazioni sopravvenute alla determinazione dell'organico di diritto.

### **7) Termini di presentazione delle istanze di assegnazione provvisoria e di utilizzazione.**

E' stato già comunicato dallo scrivente (con nota prot. n. 8548/C3 del 20 giugno 2005) che in sede di contrattazione decentrata nazionale è stato fissato il termine del 2 luglio (per il personale docente ed educativo) e del 9 luglio (per il personale A.T.A.) per la presentazione delle domande di assegnazione provvisoria e delle istanze di utilizzazione.

### **8) Inserimento dati al SIMPI.**

Si ribadisce l'obbligo di inserimento immediato al SIMPI di tutti i dati attinenti l'adeguamento dell'organico di fatto (alunni, classi e posti): tale operazione costituisce un adempimento indispensabile all'Amministrazione per i riscontri di competenza.

Si raccomanda la puntuale osservanza della presente - e della normativa cui essa rinvia - e si prega di consegnarne copia ai revisori dei conti nella prima occasione utile; lo scrivente si riserva, infatti, di chiedere loro di esprimere puntuali accertamenti, finalizzati a rilevare eventuali situazioni anomale, fonte di responsabilità contabile.

IL DIRETTORE GENERALE  
f.to Michele De Gregorio